

Delibera C.C. n° 02 del 16.02.2011

OGGETTO: Determinazione aliquota ai fini dell'imposta comunale sugli immobili – Anno 2011.

DELIBERA

- 1) di determinare, per il periodo di imposta 2011, ex articoli 6 ed 8 del D. Lgs.vo 30.12.1992, N, 504, le aliquote e le detrazioni ai fini dell'imposta comunale sugli immobili nel modo che segue:

aliquota ordinaria	7,0‰
- Per gli immobili, direttamente adibiti ad abitazione principale di categoria catastale A1, A8, A9 e relative pertinenze di categoria catastale C2, C6 e C7 limitatamente ad una unità per ogni categoria	4,5‰
L'importo della detrazione per unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale	Euro 103,29

ed analiticamente riportate nell'allegato A) che forma parte integrante del presente provvedimento;

- 2) di determinare in € 103,29 l'importo della detrazione per unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale delle categorie catastali A1, A8 ed A9;
- 3) di determinare, al fine di limitare al massimo l'insorgere di contenzioso e di azioni di accertamento, il valore di riferimento delle aree edificabili per zone omogenee, come previsto dall'articolo 59 - comma 1 - lett. g) del D. Lgs. n° 446/97, come di seguito riportato:

Destinazione urbanistica	zona censuaria unica valore al mq.
Zona A : centro storico	€ 62,00
Zona B : zona residenziale di completamento urbanizzata	€ 38,75
Zona C1 : zona residenziale di completamento urbanizzata	€ 41,40
Zona C2 : zona residenziale di espansione da urbanizzare	€ 20,70
Zona D1 : zona industriale ed artigianale da urbanizzare Zona D2 : zona industriale ed artigianale urbanizzate Zona D3 : zona turistica alberghiera da urbanizzare	€ 20,70 € 36,20 € 36,20
Zona E1-E2-E3 : zona agricola Zona E4 : zona agricola con possibilità edificatoria	€ 25,90

Allegato A) alla deliberazione Consiglio Comunale n. 02 in data 16.02.2011

codice	Tipo immobile	Riferimento alla normativa	Aliquota	Detrazione	
10	Abitazione principale	Articolo 1, comma 2 del D.L. 93/2008 categorie catastali A1, A8, A9	4,5	€103,29	
11	Abitazione principale cittadini residenti all'estero	Articolo 8 commi 2 bis e 2 ter D. LGS.30/12/1992 N. 504 - abitazione del cittadino italiano residente all'estero	7,0		
16	Abitazione principale in uso gratuito a parenti	Articolo 59, lett. e) del D.Lgs.vo 15.12.1997, N. 446	7,0		
17	Pertinenze abitazione principale	articolo 30, comma 12, Legge 23.12.1999, N. 488	4,5		X
20	Fabbricati ordinari	articolo 2, comma 1, lett. a) del D.Lgs.vo 30.12.1992, N. 504	7,0		
21	Abitazioni locate	articolo 4, comma 1, D.L. 8.8.1996, N. 437 convertito in Legge 24.10.1996, N. 556 e articolo 4 L. 9.12.1998, N. 431	7,0		
22	Abitazioni non locate	articolo 6, comma 2 D.Lgs.vo 30.12.1992, N. 504	7,0		
23	Abitazioni a disposizione	articolo 6, comma 2 D.Lgs.vo 30.12.1992, N. 504	7,0		
24	Fabbricati posseduti da imprese e non venduti	articolo 8, comma 1 del D.Lgs.vo 30.12.1992, N. 504	7,0		
25	Fabbricati categoria D	Articolo 5, comma 3 del D.Lgs.vo 30.12.1992, N. 504	7,0		
26	Fabbricati recuperati	Articolo 1, comma 5 della L. 27.12.1997, N. 449	7,0		
31	Aree edificabili	articolo 2, comma 1, lett. b) del D.Lgs.vo 30.12.1992, N. 504	7,0		
41	Terreni agricoli	articolo 2, comma 1, lett. C) del D.Lgs.vo 30.12.1992, N. 504	7,0		
42	Terreni agricoli posseduti da imprenditori agricoli e coltivatori diretti	articolo 9, comma 1, lett. a) del D.Lgs.vo 30.12.1992, N. 504	7,0		
43	Aree edificabili coltivatori diretti assimilate a terreni agricoli	articolo 2, comma 1, lett. b) del D.Lgs.vo 30.12.1992, N. 504	7,0		
51	Enti senza scopo di lucro ("ONLUS")	articolo 6, c. 2 del D.Lgs.vo 30.12.1992, N. 504 e art 21 D.Lgs.vo 460/97	7,0		

X = ai fini della determinazione dell'aliquota e della detrazione dell'imposta, le pertinenze delle abitazioni principali di **categoria catastale A/1, A/8 ed A/9 e dei cittadini italiani residenti all'estero**, iscritte in N.C.E.U. con categoria C/2, C/6 o C/7, limitatamente ai locali strettamente funzionali alla abitazione principale, e comunque nel numero massimo di 1 pertinenza per ciascuna categoria catastale, vengono equiparate alle abitazioni stesse.